

CIRCOLARE 574D DEL 23 DICEMBRE 2005 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIASSICURAZIONE PASSIVA – MODIFICA ART. 4**ESITI DELLA PUBBLICA CONSULTAZIONE**

Roma, 6 agosto 2012

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa alle modifiche apportate all'art.4 "Adempimenti Ulteriori" della Circolare 574D del 23 dicembre 2005 in materia di riassicurazione passiva.

Nel termine indicato dall'Autorità sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici \(ANIA\)](#);
- [Studio Legale Norton Rose](#).

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo della Circolare 574/D.

OSSERVAZIONI**Art. 2 Linee guida della politica riassicurativa*****Penultimo capoverso***

Lo Studio Legale Norton Rose chiede di poter definire la lista dei riassicuratori con i quali l'impresa intende operare suddividendo gli stessi per classi di rating ovvero per livelli di solidità economica e finanziaria.

Osservazione non accolta.

La modifica oggetto di pubblica consultazione, attuata in ottemperanza al dettato del ICP 13 (IAIS *Insurance Core Principle* 13) riguarda esclusivamente la modifica dell'art. 4 della Circolare 574D, e non dell'intera normativa. Peraltro, l'articolo 2 della Circolare prevede già oggi che la solidità economico-patrimoniale e finanziaria del riassicuratore sia uno degli aspetti che le imprese di assicurazione devono valutare nel processo di selezione del riassicuratore.

L'Autorità ritiene comunque che la questione sollevata sia meritevole di accurata considerazione, alla luce anche dei dibattiti internazionali in corso sul ruolo da attribuire al rating in ambito normativo. Il tema sarà quindi affrontato in una successiva fase di rivisitazione della normativa, al fine di bilanciare tali considerazioni con il beneficio della classificazione univoca dei riassicuratori che l'utilizzo delle fasce di rating ha consentito di realizzare nell'acquisizione dei dati e che verrebbe a diminuire con l'introduzione di parametri valutativi alternativi.

Art. 4 Adempimenti ulteriori

3° capoverso – 3° punto

L'ANIA chiede un chiarimento in merito alla natura delle “eventuali idonee previsioni contrattuali” poste a presidio delle esigenze di adeguata liquidità dell'impresa.

L'osservazione non richiede modifiche al testo.

Il disposto: *“le imprese devono attuare una politica di riassicurazione che tenga conto anche della propria posizione di liquidità, dotandosi eventualmente di idonee previsioni contrattuali”* mira a garantire che l'impresa si adoperi affinché la liquidità della stessa sia sempre preservata anche a fronte di sinistri di ammontare rilevanti. Dovrà pertanto dotarsi di strumenti quali *letter of credit*, clausole *cash loss*, deposito riserva premi e sinistri, prevedere termini per la gestione e i regolamenti dei saldi o qualsiasi altro strumento idoneo a salvaguardare la liquidità dell'impresa.

3° cpv – 4° punto

Considerando la prassi operativa di concludere gli accordi di riassicurazione facendo ricorso a fax o posta elettronica, l'ANIA chiede che possa essere considerata come “adeguata documentazione” anche la menzionata corrispondenza oppure, in subordine, qualora i requisiti di formalizzazione che si intendono stabilire richiedano l'esplicita sottoscrizione delle condizioni, che il termine di quattro mesi sia elevato a sei mesi dalla conclusione degli accordi – di qualsiasi tipo e ramo – e siano comunque ritenute conformi procedure alternative quali la firma elettronica.

Osservazione non accolta.

La previsione generalizzata di un termine di sei mesi per la formalizzazione non consente di soddisfare il requisito di tempestività previsto dallo IAIS *Core Principle* 13.4.1, in attuazione del quale vengono proposte le modifiche alla Circolare 574D.

Per quanto riguarda la richiesta di prevedere specifiche modalità per la formalizzazione (es. mail), non si ravvisa l'opportunità di prevedere formalità specifiche diverse dalle regole generali in vigore sui contratti.

Lo Studio Legale Norton Rose chiede di assoggettare alla norma i soli contratti soggetti a legge italiana in ragione del coinvolgimento di soggetti terzi che laddove stranieri potrebbero non essere soggetti alle disposizioni della Circolare sulla Riassicurazione passiva.

Osservazione non accolta.

La Circolare 574D reca disposizioni in materia di riassicurazione passiva e si applica alle imprese con sede in Italia che esercitano attività assicurativa e riassicurativa e alle rappresentanze di imprese di riassicurazione che hanno sede legale in un Paese fuori dallo SEE. Tali imprese sono soggette alla normativa italiana.